

L. 23 febbraio 1968, n. 116.

Disciplina della produzione e del commercio degli sciroppi e delle bevande a base di mandorla.

(pubbl. in *Gazz. Uff.* n. 62 del 7 marzo 1968).

1. Le denominazioni «sciroppo di mandorla» o «sciroppo di latte di mandorla» sono riservate al prodotto ottenuto dalla emulsione acquosa ricavata dalle mandorle dolci sbucciate e triturate con aggiunta di saccarosio e avente un residuo ottico non inferiore al 65 per cento.
Per ogni chilogrammo di sciroppo, debbono essere impiegati non meno di cento grammi di mandorle sbucciate, nelle quali le mandorle^(I) amare possono essere presenti in misura non superiore al 5 per cento.
2. La denominazione «sciroppo di orzata» è riservata allo sciroppo ottenuto con l'impiego di benzoino deacidificato, di essenza deacidificata di mandorle amare, estratto di vaniglia e di fiori di arancio.
Tale prodotto deve avere un residuo ottico non inferiore al 65 per cento.
3. Agli sciroppi di cui ai precedenti articoli per l'arrotondamento del gusto è consentito aggiungere le sostanze aromatiche naturali ai termini dell'art. 22 della L. 30 aprile 1962, n. 283.
È anche consentita l'aggiunta di acido citrico, acido tartarico e loro sali, secondo quanto stabilito dal Ministero della sanità ai sensi della disposizione richiamata nel primo comma del presente articolo, nonché di glucosio cristallizzato, di purezza non inferiore al 99,5 per cento riferito alla sostanza secca, nella misura massima del 25 per cento del tenore zuccherino totale, espresso come zucchero invertito.^(II)
4. *(Omissis)*^(III)
5. I recipienti e gli involucri contenenti gli sciroppi di cui agli artt. 1 e 2 debbono sempre recare, in modo chiaro, evidente ed indelebile le seguenti indicazioni:
 - a)
 - b)
 - c)
 - d) per il prodotto di cui all'art. 2, la denominazione «sciroppo di orzata», seguita dalla indicazione «sciroppo al benzoino»
 - e)
 - f) ^(IV)

^(I) In ordine all'utilizzo del termine latte si veda il Regolamento Cee n. 1898/87 del 2 luglio 1987 e le decisioni della Commissione Cee 13 luglio 1994 e 28 ottobre 1988.

^(II) Per l'acido citrico e l'acido tartarico vedasi il D.M. 27 febbraio 1996, n.209.

^(III) Articolo abrogato dall'art. 31, L. 6 febbraio 1996, n. 52 a seguito dell'emanazione del D.M. 27 febbraio 1996, n. 209.

^(IV) Ai sensi del D.P.R. n. 322/1982 che ha regolamentato ex novo la materia della etichettatura dei prodotti alimentari, e che è stato successivamente abrogato dal D.Leg.vo 27 gennaio 1992, n.109, l'articolo è abrogato in tutto il testo ad eccezione della prima parte della lettera d) in quanto costituisce

6. Le fatture, lettere di impegno, polizze di carico, bollette di spedizione e tutti gli altri documenti relativi alla vendita o somministrazione dei prodotti di cui alla presente legge devono contenere la indicazione del nome o della ragione sociale e la sede del produttore, fornitore o grossista e tutti i dati atti ad identificare il prodotto venduto o somministrato.
7. Per le sostanze disciplinate dalla presente legge è vietato apporre sui recipienti, sulle confezioni e sugli imballaggi in genere, nonché usare sui cataloghi, prospetti, avvisi pubblicitari, etichette e su qualsiasi altro mezzo di pubblicità, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi lingua, denominazioni o nomi, frasi pubblicitarie, marchi ed attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi, segni, raffigurazioni, anche se accompagnate da termini rettificativi come «tipo», «gusto», «uso», tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità e le proprietà nutritive o energetiche delle sostanze alimentari stesse, o vantando particolari azioni medicamentose.
- È consentita per lo sciroppo di cui all'art. 1, la raffigurazione del mandorlo, dei relativi fiori e della mandorla.
- Per lo sciroppo di cui all'art. 2 non è consentita alcuna raffigurazione di piante o di parti di piante.
8. È vietato vendere, porre in vendita o comunque distribuire per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge:
- a) in fermentazione, alterati o che comunque presentino segni evidenti di alterazione;
 - b) contenenti corpi estranei e, in particolare, infestati da organismi animali o loro parti;
 - c) contenenti sostanze il cui impiego non è espressamente previsto dalla presente legge;
 - d) contenuti in recipienti o involucri non conformi alle vigenti disposizioni sanitarie.
9. Le denominazioni «mandorlata» e «...al latte di mandorla»,⁽¹⁾ sono riservate alle bevande analcoliche ottenute diluendo con acqua gassata o non gassata lo sciroppo di cui all'art. 1 della presente legge.
- La denominazione «orzata», seguita dalla indicazione obbligatoria «a base di sciroppo al benzoino», è riservata alle bevande analcoliche ottenute diluendo con acqua gassata o non gassata lo sciroppo di cui all'art. 2 della presente legge.
- Il residuo secco delle bevande di cui al presente articolo deve essere non inferiore a gr 8 per 100 cc.
- Per le bevande di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 primo e secondo comma, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 37 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719.
- Sulle confezioni delle predette bevande deve essere altresì indicato il contenuto espresso in volume.

indicazione della denominazione di vendita del prodotto, e pertanto solo questa viene riportata nel testo.

- 10.** Chiunque violi le disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 9 primo e secondo comma, della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 150.000 a lire 3.000.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato.
- 11.** Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 3 ultimo comma, e art. 4 è punito con la multa da lire 150.000 a lire 750.000 e con quella proporzionale di lire 75.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
- 12.** Chiunque violi le disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7, primo e terzo comma, e dell'art. 8, è punito con l'ammenda fino a lire 120.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
- 13.** Il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna dispone che questa sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali d'informazione, fra i più diffusi della regione, dei quali uno scelto fra i quotidiani politici e l'altro fra i giornali economici, anche non quotidiani.
Copia della sentenza di condanna sarà affissa all'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia e all'albo del comune di residenza del condannato.
- 14.** Non è punibile il commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.
- 15.** *(Omissis)*^(v)
- 16.** La vigilanza nell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero della sanità, secondo le relative attribuzioni e nell'osservanza delle procedure rispettivamente previste dalle vigenti disposizioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

^(v) Non si riporta il testo dell'articolo, in quanto recante disposizioni di natura transitoria, oramai superate.